

SOCIETA': Brescia Mobilità S.p.A.

**SPECIFICHE TECNICHE PER
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE
PER IL TRAFFICO STRADALE
E RELATIVI ACCESSORI**

REV	EMISSIONE/DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VISTO	DATA
0	EMISSIONE	Marco Ing. Bresciani			08/2020
1	REVISIONE	Marco Ing. Bresciani			09/2022

Documento di proprietà del gruppo Brescia Mobilità S.p.A.
Vietati la riproduzione o l'uso per scopi diversi da quelli previsti

1. Introduzione

Il Comune di Brescia, come da contratto di servizio in essere, ha affidato a Brescia Mobilità a far data dal 2016 la gestione della segnaletica orizzontale e verticale del territorio comunale.

Oggetto delle seguenti specifiche è l'affidamento della fornitura di materiali per segnaletica verticale nel rispetto delle quantità, tipologie e indicazioni contenute nelle presenti prescrizioni tecniche, delle prescrizioni normative in materia e delle disposizioni che verranno impartite da Brescia Mobilità in accordo con il Settore Polizia Locale-Servizio Gestione del Traffico del Comune di Brescia.

2. Norme tecniche e legislative di riferimento

I materiali di segnaletica verticale per il traffico stradale e i relativi accessori oggetto della fornitura devono essere rigorosamente rispondenti alle vigenti disposizioni legislative e tecniche, ossia:

- il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio che “fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”;
- il DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada”, con le modifiche e le integrazioni apportate dal DPR n.610 del 16 settembre 1996 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”, s.m.i. (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114)
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4867/RU del 5 agosto 2013 “Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale”;
- il Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- la norma armonizzata EN 12899-1:2007, “Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: Segnali permanenti”, pubblicata da UNI a gennaio 2008;
- la norma UNI 11480:2016 “Linee guida per la definizione di requisiti tecnico-funzionali della segnaletica verticale (permanente) in applicazione alla UNI EN 12899-1:2008”, pubblicata da UNI al giugno 2016.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, ricordiamo che la segnaletica verticale permanente è soggetta all'obbligo della dichiarazione della prestazione e della conseguente marcatura CE.

Il fornitore dovrà garantire la rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti di legge, ovvero alla normativa vigente come sopra elencata e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

3. Caratteristiche strutturali e costruttive per i segnali verticali

I pannelli e i sostegni dei segnali verticali permanenti devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo 5 della norma UNI 11480:2016, in applicazione alla norma armonizzata UNI EN 12899-1:2008 ed alla Direttiva Ministeriale n. 4867/RU.

3.1. Materiali

I cartelli stradali forniti dovranno essere in alluminio 25/10.

I pali di sostegno forniti dovranno essere in acciaio zincato di diametro 60mm e spessore 3 mm con sistema antirotazione. Dovranno inoltre essere fornite staffe di attacco in ferro zincato con sistema antirotazione.

3.2. Materiali retroriflettenti

Tutte le pellicole retroriflettenti costituenti la faccia a vista dei segnali verticali permanenti devono essere marcate CE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008. Per i materiali a microprismi tale marcatura CE è ottenuta mediante il rilascio ai fabbricanti, da parte degli Organismi Europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) che ne definiscono le prestazioni (rif. UNI EN 12899-1:2008 – 4.2 Microprismatic Material).

La dichiarazione della prestazione per le pellicole retroriflettenti, costituenti la faccia a vista, sarà comunque parte integrante della dichiarazione della prestazione per i segnali verticali permanenti.

Tutti i materiali retroriflettenti devono inoltre essere valutati ai sensi della norma UNI 11480:2016 al fine di verificarne la conformità delle prestazioni visive in condizioni diurne e stabilirne la rispondenza al livello prestazionale più idoneo, fra i tre definiti al punto 4.2 della norma: “classe 1 – livello prestazionale inferiore”, “classe 2 – livello prestazionale base” o “classe 2 – livello prestazionale superiore”.

3.3. Dimensioni e tolleranze

Le dimensioni dei segnali verticali di forma standard devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 80, comma 1 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495. Le dimensioni dei segnali verticali non standard devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 80, comma 7 del sopramenzionato DPR. Il bordo del pannello deve essere conforme al punto 5.9 della norma UNI 11480:2016. Per motivi antinfortunistici il bordo del supporto non deve presentare pericoli di taglio.

3.4. Altre caratteristiche

Il retro ed il bordo dei pannelli devono essere realizzati con un colore neutro e opaco.

I segnali non devono presentare perforazione della faccia a vista.

I fissaggi dei segnali e i sostegni devono essere conformi rispettivamente al par. 6 e al par. 7 della UNI 11480:2016. In particolare, i segnali devono essere forniti provvisti di collari di aggancio per il sostegno. È possibile utilizzare sostegni circolari, a sezione quadrata o rettangolare, purché possiedano la marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008.

4. Certificazioni

Le informazioni a corredo dei segnali verticali permanenti e dei sostegni per la segnaletica verticale permanente devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 305/2011, sulla base della norma UNI EN 12899-1:2008.

4.1. Dichiarazione di prestazione (DoP)

All'atto dell'immissione sul mercato, il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione (DoP) che descrive la prestazione del prodotto (in termini di livello, classe o mediante descrizione) in relazione alle caratteristiche essenziali, sulla base della UNI EN 12899-1:2008.

La dichiarazione della prestazione per le pellicole retroriflettenti, costituenti la faccia a vista, è parte integrante della dichiarazione della prestazione per i segnali verticali permanenti. Ricordiamo poi che per le pellicole a microprismi è necessario far riferimenti agli specifici ETA.

La Dichiarazione della Prestazione è quindi messa a disposizione secondo le prescrizioni del Regolamento (UE) n.305/2011.

4.2. Marcatura ed etichettatura

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o su un'etichetta ad esso applicata.

Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto (e solo in questo caso), essa dovrà essere apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Sul retro dei segnali di prescrizione, prima dell'installazione, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza emessa dall'ente proprietario ai sensi dell'Art. 5, comma 3, del Codice della Strada, che ne motiva l'installazione.

Pertanto, in accordo a quanto previsto dal comma 7 dell'art.77 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 sul retro dei segnali verticali dovranno essere chiaramente indicati a cura dell'appaltatore:

- il nome della ditta costruttrice
- nome della ditta fornitrice se diversa
- numero di certificazione del prodotto
- nome proprietario strada (Comune di Brescia)
- la marchiatura CE
- la scritta "ordinanza n. _____ del _____"

Si sottolinea che anche le pellicole retroriflettenti utilizzate per le facce a vista dei segnali verticali permanenti devono riportare la marcatura CE.

5. Tempi di consegna

Dovrà essere indicata una mail univoca a cui trasmettere gli ordini.

Il termine per effettuare la fornitura di qualsiasi cartello di viabilità ordinaria è fissato **in 5 giorni lavorativi** dalla data di ogni ordine di materiale da parte del DEC di Brescia Mobilità.

Le bozze grafiche che possono essere richieste da Brescia Mobilità devono giungere **entro 3 giorni lavorativi** dalla richiesta stessa.

Per qualsivoglia tipologia di cartelli che non rientrano tra quelli di viabilità ordinaria la consegna dei materiali richiesti è fissata **entro 10 giorni lavorativi**.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale D'Appalto (CSA) allegato alla presente procedura.

La Ditta dovrà effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (porto, imballo, facchinaggio, ecc.) salvo diversa prescrizione.

All'atto di ogni consegna, la Ditta dovrà presentare all'addetto al ricevimento, apposta nota in duplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti.

Una copia, sottoscritta dal ricevente, sarà restituita alla Ditta o all'incaricato della consegna.

Al fine di consentire gli interventi in regime di urgenza o estemporaneità di installazione/sostituzione della segnaletica, dovrà essere possibile il ritiro al banco dei materiali da parte del personale operativo di Brescia Mobilità. Per tale motivo si richiede che il fornitore abbia entro la data di stipula del contratto almeno una sede logistica o una filiale in Brescia e/o comuni limitrofi attiva ed operativa (intendendosi con ciò un Comune adiacente a Brescia o comunque entro un raggio di 80 km dal Polo Tecnologico situato in Via Preferita

Trav. I 35/37 a Castenedolo- Bs) in modo da garantire tale possibilità di ritiro, in tempi e modalità sostenibili.

6. Oneri a carico dell'appaltatore

L'impresa si obbliga ad effettuare la fornitura in oggetto nel rispetto delle quantità, tipologie e indicazioni contenute nell'allegato prezziario, delle prestazioni normative in materia, delle disposizioni che verranno impartite da Brescia Mobilità, anche in accordo con il Settore Polizia Locale - Servizio Gestione del Traffico del Comune di Brescia.

Si specifica inoltre che eventuali bozze di cartelli per indirizzamento o altro eventualmente richieste saranno a carico dell'appaltatore e dovranno pervenire entro 3gg lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante.

7. Indirizzo di consegna

La consegna della segnaletica verticale e dei relativi accessori per l'installazione dovrà essere effettuata presso la sede operativa di Brescia Mobilità sita a Castenedolo (BS), via Preferita traversa Prima 35/37. La documentazione di consegna dovrà essere firmata dal personale referente in materia per l'azienda stessa.

8. Garanzia

Per un periodo di mesi 24 (ventiquattro) dalla data della bolla di consegna, l'appaltatore si impegna a intervenire entro il termine di giorni 3 dal ricevimento della eventuale segnalazione mediante fax/posta raccomandata/PEC, per eliminare, a propria cura e spese, difetti, vizi e malfunzionamenti sui prodotti forniti.

Per casi di ritardo di intervento o di mancato intervento, Brescia Mobilità si riserva la facoltà di provvedere alla sostituzione, tramite altre imprese, addebitando il relativo importo all'impresa inadempiente.

L'impresa ha altresì l'obbligo di sostituire, ove necessario, le parti non conformi alle richieste o non rispondenti alla normativa vigente.

9. Fatturazione

Il collaudo positivo della fornitura darà luogo alla contabilizzazione ed alla conseguente fatturazione, con pagamento 60 gg fine mese data fattura tramite bonifico bancario e previo accertamento della regolarità contributiva.

Ai fini dell'applicazione dello "Split payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario), l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii., le fatture emesse dovranno pertanto riportare la dicitura "scissione dei pagamenti".

10. Protezione dei dati personali

Il presente appalto non prevede trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016. I dati del fornitore saranno gestiti secondo l'informativa presente sul sito web delle società del Gruppo Brescia Mobilità (<https://www.bresciamobilita.it/privacy>).

11. Altre condizioni contrattuali

Per le altre condizioni contrattuali e dove non diversamente indicato nel presente documento (Penali; Presa in carico, Collaudo / Verifica di regolare esecuzione; Oneri, Obblighi e responsabilità contrattuali dell'Appaltatore; etc...) vale il Capitolato Speciale di Appalto (CSA). che costituisce il Documento di riferimento per il contratto oggetto di appalto.